



COMUNE DI LESSONA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2021

INDICE

Articolo 1 - Premessa	
Articolo 2 - Ambito di applicazione	
Articolo 3 - Definizioni	
Articolo 4 - Finalità del trattamento	
Articolo 5 - Trattamento e conservazione dei dati	
Articolo 6 - Caratteristiche tecniche dell'impianto	
Articolo 7 - Luogo della conservazione delle immagini	
Articolo 8 - Comunicazione e diffusione dei dati	
Articolo 9 - Interessati	
Articolo 10 - Titolare del trattamento	
Articolo 11 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza	
Articolo 12 - Responsabile del trattamento	
Articolo 13 - Diritti dell'interessato	
Articolo 14 - Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR	
Articolo 15 - Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR	
Articolo 16 - Pubblicazione del Regolamento	

Art. 1 – Premessa

1. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. *GDPR*), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'*European Data Protection Board (EDPB)*.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di Lessona nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Lessona.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
- b) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);
- c) **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
- d) **“persone autorizzate al trattamento”**: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
- e) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
- f) **“interessato”**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“dato anonimo”**: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **“banca di dati”**: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 4 - Finalità del trattamento

1. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. Prevenzione e repressione dei reati sul territorio comunale
 - b. Tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento a beni mobili ed immobili; ricostruzione della dinamica delle azioni permettendo un intervento, anche successivo, della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - c. Controllo del traffico e, in particolare, delle targhe dei veicoli in circolazione nel territorio comunale; ricostruire la dinamica di sinistri stradali e/o abbandono rifiuti;

- d. Protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto del corretto svolgimento delle attività commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini;
 - e. più nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).
2. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
 3. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
 4. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, previste in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla normativa in materia di privacy e dal D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale.
 5. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 ed, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Art. 5 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;

- d) conservati per un periodo non superiore a **sette giorni successivi alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente incombente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- f) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema di videosorveglianza è installato nella sede della Polizia Locale e il software per visione non è accessibile al pubblico.
2. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla sede della Polizia Locale tramite antenne locali con connessione wireless.
3. E' possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere e ingrandirle soltanto nei casi regolati dal presente regolamento (art. 10, lett. f).
4. L'attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un'ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall'ordinamento italiano e, in particolare, dall'Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 gennaio 2018 (art. 12).
5. Le immagini saranno registrate con le seguenti modalità: registrazione su server, archiviazione per sette giorni.

Art. 7 - Luogo della conservazione delle immagini

1. Il server per la videoregistrazione digitale si trova presso gli uffici comunali ed è collocato in un armadio protetto, a cui potrà accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento), e gli incaricati al trattamento, indicati al successivo art. 11, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell'impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come meglio specificato dall'art. 12 del presente Regolamento.

3. L'ufficio dove è installata l'apparecchiatura non è accessibile e visibile al pubblico ed è sistematicamente sorvegliata dal personale di Polizia Locale.

Art. 8 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - ✓ Forze di Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
 - ✓ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Lessona a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.
4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

Art. 9 – Interessati

1. I dati trattati interessano soggetti e/o veicoli che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 10 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Lessona nella persona del Sindaco *pro tempore*, che potrà nominare il Responsabile della Polizia locale ed i dipendenti della Polizia Locale quali soggetti incaricati ai sensi dell'art. 29 GDPR a trattare i dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
Il designato:
 - a) dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
 - b) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
 - c) custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
 - d) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
 - e) tiene un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare;
 - f) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a

darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo agli organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:

- a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
- b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale con le lettere di autorizzazione loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
- d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istaurazione di procedimento penale.

Art. 12 – Responsabile del trattamento

1. Ai fini della fornitura, del corretto funzionamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Lessona si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento. Tale fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico contratto.

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Provv. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:

- a) Art. 15 GDPR: ottenere dal Titolare la **conferma che sia o meno in corso un trattamento** di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti **informazioni**: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.
- b) Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni caso, il Titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come masking o scrambling – punto 6.2.1 delle Linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza emanati dall'*EDPB*).
- c) Art. 17 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2, GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.
Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- d) Art. 18 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **limitazione** del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 1, GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento.
Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
- e) Art. 21 GDPR: **opporvi** in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lettere e) o f) GDPR. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né

quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'*EDPB*).

Il Titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del Titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.

2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento mediante lettera raccomandata o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.
3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Art. 14 – Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. Il Comune di Lessona in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi recanti la dicitura (punto 7.1 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'*EDPB*).

Art. 15 – Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

1. L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, dev'essere resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'*EDPB*).

Art. 16 – Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.